




55

Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo



Prot. 92563/21 – Area V – Protezione Civile

Torino, 1° giugno 2021

Ai Comuni della Città Metropolitana di

TORINO

OGGETTO: Art. 8 D.L. 18 maggio 2021, n. 65 - Parchi tematici e di divertimento.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, relativa alle richieste di chiarimento in relazione ai "Parchi tematici e di divertimento.

p. IL PREFETTO

(G. Parente)

Ptz



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Segretariato Generale

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

AL MINISTERO DELLA SALUTE

Gabinetto

ROMA

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Segreteria del Dipartimento

SEDE

OGGETTO: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica. Parchi tematici e di divertimento. Chiarimenti

Come è noto, nell'ottica di consentire una graduale ripresa delle attività sociali, economiche e produttive a seguito dell'andamento più favorevole della situazione epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, reca una serie di disposizioni vavevoli per i territori collocati in zona gialla, prevedendo la rimodulazione di precedenti restrizioni.

Prefettura Torino - AREA V - Prot. Ingresso N.0092563 del 01/06/2021

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0038827 del 01/06/2021



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Tra le novità introdotte dal provvedimento, si segnala quella concernente la data di riapertura dei parchi tematici e di divertimento che, precedentemente fissata al 1° luglio c.a., viene anticipata al 15 giugno p.v.¹.

Tanto premesso, sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito all'esatta definizione del perimetro operativo della cennata previsione, a fronte di interpretazioni non sempre univoche e nell'ottica di scongiurare ingiustificati e pregiudizievoli trattamenti difformi di fattispecie identiche.

Al fine di dirimere la questione, si ritiene di fare riferimento alle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020, che costituiscono l'Allegato 9 del vigente d.P.C.M. 2 marzo 2021.

Il suddetto documento, infatti, raccoglie una serie di schede tecniche contenenti gli indirizzi validi per i singoli settori presi in esame e volti a consentire un modello di ripresa compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In relazione ai "Parchi tematici e di divertimento", viene specificato che le indicazioni recate riguardano i "parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi".

In considerazione di tale elencazione, sembra di poter ricondurre alla casistica presa in esame una serie di situazioni per le quali sono stati sollevati dubbi di classificazione.

Si fa riferimento, innanzitutto, alle giostre per bambini e, più in generale, alle singole attrazioni che vengono installate al di fuori del contesto di veri e propri parchi.

Inoltre, rientrano nella citata categoria dei "Parchi tematici e di divertimento" anche le attività di spettacolo viaggiante.

Ne discende che, in tutte queste ipotesi, ove si ricada in un'area del Paese collocata in zona gialla, è attualmente fissata al prossimo 15 giugno la data di ripresa delle attività, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati.

Tanto si rappresenta alle SS.LL. perché se ne dia informazione alle Amministrazioni locali interessate onde garantire uniforme applicazione della disciplina in argomento.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL CAPO DI GABINETTO

F. Frattini

¹ Art. 8 del decreto-legge n. 65/2021.